

OGGETTO QUESITO	QUESITO	RISPOSTA
BENEFICIARI - IMPRESE AGRICOLE	E' ammissibile la presentazione di una domanda da un'impresa agricola che vuole realizzare un nuovo spaccio aziendale?	Al bando possono partecipare anche imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. La realizzazione di spaccio aziendale non deve quindi rientrare nella definizione di "produzione primaria di prodotti agricoli".
BENEFICIARI - IMPRESE AGRICOLE	La realizzazione/ampliamento di un caseificio da parte di una azienda agricola, quindi un'attività manifatturiera di trasformazione del latte è ammissibile?	Al bando possono partecipare anche imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. Se l'azienda agricola che gestisce un caseificio sia come attività manifatturiera di trasformazione che di "produzione primaria" i due ambiti devono essere chiaramente distinguibili nel progetto.
SOGGETTO BENEFICIARIO	Può presentare domanda una azienda agricola Società Semplice che svolge attività di CASEIFICIO AGRICOLO (attestato da SCIA SUAP e Documentazione Asl). Il beneficiario richiederà il contributo a valere sul caseificio essendo quest'ultimo una iniziativa non riconducibile ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. A titolo di completezza di specifica l'azienda agricola non ha un codice ateco dedicato in quanto il caseificio agricolo non lo prevede.	Al bando possono partecipare anche imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli. La realizzazione di spaccio aziendale non deve quindi rientrare nella definizione di "produzione primaria di prodotti agricoli".
BENEFICIARI - AZIENDE MANIFUTTERIERE/OFFICINA MECCANICA	Un'azienda manifatturiera ha i requisiti formali del bando per poter partecipare. Nel form di domanda chiedono obbligatoriamente di indicare IL SETTORE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO, dando come opzioni: - Attività culturali - Attività creative - Attività turistiche - Attività commerciali - Attività agroalimentari - Attività artigianali  Quesito è: è possibile indicare attività artigianali anche se l'impresa non è iscritta al registro delle imprese artigiane in camera di commercio?Un'azienda manifatturiera ha i requisiti formali del bando per poter partecipare. Nel form di domanda chiedono obbligatoriamente di indicare IL SETTORE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO, dando come opzioni: - Attività culturali - Attività creative - Attività turistiche - Attività commerciali - Attività agroalimentari - Attività artigianali	L'incentivo per il "Sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l'attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici" prevede che il sostegno sia destinato a progetti imprenditoriali volti a rilanciare le economie locali nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio (art. 6, comma 6 dell'Avviso). <b>RISPOSTA INVITALIA: Anche in questo caso, come il bando TOCC, gli ambiti sono ben precisi per arrivare ad articolare i progetti così come descritto di seguito.</b> <b>I progetti imprenditoriali potranno essere articolati in coerenza con i due campi di intervento presenti nell'elenco di cui all'Allegato VI del Regolamento UE 2021/241, previsti per la specifica azione:</b> - <b>Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno, al quale è attribuito un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici pari al 40%; in questo ambito gli investimenti saranno destinati al risparmio energetico collegato alle sedi aziendali o ai processi produttivi/organizzativi, a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti e dalla mobilità collegata alle attività aziendali, ad introdurre o incrementare l'uso di fonti energetiche rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico, al rinverdimento di aree e stabilimenti aziendali, all'introduzione di processi di economia circolare nonché altre misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici</b> - <b>Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici, con coefficiente climatico pari a 0; in questo ambito potranno essere previsti investimenti finalizzati a rafforzare e qualificare l'offerta di beni e servizi nel quadro degli obiettivi di incremento dell'attrattività locale;</b>
SPESA AMMISSIBILE - IVA	L'art. 7,c.,1 prevede che "Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda". Per le attività che non possono dedurre l'iva (operatori sanitari, contribuenti forfettari ecc) si chiede se la stessa possa essere considerata un costo ammissibile.L'art. 7,c.,1 prevede che "Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda". Per le attività che non possono dedurre l'iva (operatori sanitari, contribuenti forfettari ecc) si chiede se la stessa possa essere considerata un costo ammissibile.	Nella presentazione del bando pubblicata sul sito di Invitalia alla slide n° 8 è specificato che "i progetti devono essere di importo non superiore a€ 150.000 al netto di IVA ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore". <b>RISPOSTA INVITALIA: Si se rientranti tra le spese ammissibili e tra i costi del capitale circolante finanziabile</b>
SPESA AMMISSIBILE - INFISSI	In quale voce di spesa ammissibile rientreranno gli infissi? Nelle opere murarie (limite del 40%) oppure nei beni materiali?	Rientrano nelle opere murarie non essendo gli infissi dei beni materiali con utilità autonoma. SI VEDA pag pag 8. Si segnala inoltre che gli infissi sono citati nell'allegato pubblicato da Invitalia sulle specifiche degli investimenti rispondenti al tagging climatico tra le opere murarie" <i>realizzazione e la posa in opera di infissi, porte esterne, finestre, vetrine esterne a risparmio energetico, ossia realizzati con materiali in grado di isolare maggiormente dal caldo e dal freddo rispetto agli infissi convenzionali, migliorando la distribuzione della temperatura ambientale e contribuendo a creare un clima ideale all'interno dell'ambiente in cui vengono installati</i> " Rif. pag 2.
SPESA AMMISSIBILE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	In quale voce di spesa ammissibile rientra il fotovoltaico? Nelle opere murarie (limite del 40%) oppure nei beni materiali?	All'interno del documento inerente le specifiche del tagging climatico pubblicato da Invitalia, le spese per impianto fotovoltaico sono state considerate all'interno della tipologia di spesa "opere murarie" come " <i>installazione di un impianto fotovoltaico che, grazie all'impiego di appositi pannelli, cattura l'energia solare per poi trasformarla in energia elettrica che potrà essere utilizzata per i sistemi di riscaldamento e/o per l'illuminazione e/o per l'erogazione di acqua calda;</i> ". Rif. pag 3 allegato TAG PER IL SOSTEGNO CLIMATICO DEL PNRR (cd. tagging)
SPESA AMMISSIBILE - CALDAIA	In quale voce di spesa ammissibile rientrerà la caldaia? Nelle opere murarie (limite del 40%) oppure nei beni materiali?	Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa agevolata rientranti nella precedente lettera a); (DALLA FAQ A PAG 8). Inoltre all'interno dell'allegato sulle specifiche del TAGGING CLIMATICO, Invitalia specifica che rientrano tra le opere murarie " <i>implementazione di nuove soluzioni per l'impianto termico, sostituendo la caldaia con una a condensazione in classe energetica A oppure installando una pompa di calore, anche geotermica, che, essendo alimentata ad elettricità, consente di essere eliminare l'utilizzo e l'emissione di gas</i> ".

<b>SPESE AMMISSIBILI - SITO INTERNET</b>	<p>Nella voce di spesa beni immateriali con utilità pluriennale, sono comprese le spese per la realizzazione di un nuovo sito internet</p>	<p>Dipende se le spese del nuovo sito internet saranno contabilizzate come bene ad utilità pluriennale o come spese in promozione e pubblicità (il confronto con il commercialista dell'azienda potrebbe essere utile a chiarire questo punto in base ai principi OIC). Nel primo caso rientrano tra le spese di investimento del bando, nel secondo caso rientrerebbero tra le spese di capitale circolante previste nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile all'interno della categoria "prestazioni di servizi", come tra l'altro specificato dalla FAQ di Invitalia a pag 9. Si specifica inoltre che, in seguito alla pubblicazione da parte di Invitalia delle specifiche inerenti agli investimenti conformi al TAGGING CLIMATICO, si considerano tra i beni che soddisfano i requisiti di tag climatico anche i beni immateriali ad utilità pluriennale come <i>"portali web/App volte alla gestione dell'attività a basso impatto ambientale che si vuole realizzare (Ad esempio, noleggio e-bike), oppure con una forte componente educativa e didattica finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto dell'ambiente, nonché al recupero, riuso e riciclo di prodotti"</i></p>
<b>DATA ULTIMAZIONE INVESTIMENTO</b>	<p>All'art. 6 comma 2 dell'Avviso viene indicata come data ultima di ultimazione investimenti il 31/12/2025; mentre a all'Art. 15 comma 1 lettera c indicata giugno 2026. Quale è la data corretta? Inoltre, cosa si intende per ultimazione? La data dell'ultima fattura o dell'ultimo pagamento? All'art. 6 comma 2 dell'Avviso viene indicata come data ultima di ultimazione investimenti il 31/12/2025; mentre a all'Art. 15 comma 1 lettera c indicata giugno 2026. Quale è la data corretta? Inoltre, cosa si intende per ultimazione? La data dell'ultima fattura o dell'ultimo pagamento?</p>	<p>I progetti devono avere una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di decorrenza dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione e comunque tutte le attività dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile. La data di ultimazione dell'intervento coincide, invece, con quella dell'ultimo titolo di spesa considerato ammissibile. (FAQ A PAG 13) <b>RISPOSTA INVITALIA: data ultimazione 31/12/2025. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa considerato ammissibile</b></p>
<b>SPESE AMMISSIBILI - CALDAIA</b>	<p>Sostituzione Caldaia vetusta ad alto consumo energetico, con caldaia a metano di ultima generazione è ammissibile?</p>	<p>A nostro avviso sì in quanto il bando esplicita nel tagging climatico 024 - <i>Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno</i> "...in questo ambito gli investimenti saranno destinati al risparmio energetico collegato alle sedi aziendali o ai processi produttivi/organizzativi a ridurre le emissioni derivanti dai trasporti e dalla mobilità collegata alle attività aziendali, ad introdurre o incrementare l'uso di fonti energetiche rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico, al rinverdimento di aree e stabilimenti aziendali, all'introduzione di processi di economia circolare nonché altre misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici". Si veda anche la risposta fornita in tal senso da Invitalia: "L'articolo 7, comma 4 dell'Avviso non consente interventi di mera sostituzione fatta eccezione della sostituzione finalizzata all'efficientamento energetico" (RIFERIMENTO FAQ PAG 8). Inoltre all'interno dell'allegato sulle specifiche del TAGGING CLIMATICO, Invitalia specifica che rientrano tra le opere murarie <i>"implementazione di nuove soluzioni per l'impianto termico, sostituendo la caldaia con una a condensazione in classe energetica A oppure installando una pompa di calore, anche geotermica, che, essendo alimentata ad elettricità, consente di essere eliminare l'utilizzo e l'emissione di gas"</i>.</p>
<b>TAG-TAGGING CLIMATICO</b>	<p>L'articolo 6 comma 8 dell'Avviso recita che "le iniziative imprenditoriali dovranno prevedere una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'Investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024". Si chiede se questo obbligo è solo per le aziende che attuano il campo di intervento 024, oppure è previsto anche per le aziende che attuano il campo di intervento 128. L'articolo 6 comma 8 dell'Avviso recita che "le iniziative imprenditoriali dovranno prevedere una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'Investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024". Si chiede se questo obbligo è solo per le aziende che attuano il campo di intervento 024, oppure è previsto anche per le aziende che attuano il campo di intervento 128.</p>	<p>Come riportato nell'articolo 6 comma 8 citato e nei criteri di valutazione al punto c.2) si conferma che "in caso di mancato conseguimento della quota sopra indicata (investimento per almeno il 50% in coerenza con il tagging climatico 024) i progetti non potranno accedere alla verifica di merito di cui all'art. 11 comma 2 lett. b)". Inoltre tra i requisiti ripetuti da Invitalia nelle FAQ pubblicate si esplicita "previsione di una quota di risorse non inferiore al 50% dell'investimento complessivo destinata a misure in grado di fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico assunto dall'Investimento 2.1 e relativo campo di intervento 024" (FAQ A PAG 6). Si specifica infine che Invitalia ha pubblicato un documento esplicativo circa gli investimenti che concorrono agli obiettivi di mitigazione del cambiamento climato, scaricabile dal sito <a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi">https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi</a></p>
<b>TAG-TAGGING CLIMATICO</b>	<p>In riferimento all'articolo 6 comma 8 dell'Avviso (50% dell'investimento citato in faq precedente) cosa si intende per mitigazione dei cambiamenti climatici? Si possono utilizzare i parametri previsti per l'Eco-bonus? Oppure ci sono altri parametri? Nello specifico su quale normativa occorre affidarsi per avere la certezza che il bene oggetto di investimento rientri nella definizione "fornire un contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con il tagging climatico"?</p>	<p>Il bando a tal proposito fa riferimento all'<b>Allegato VI del Regolamento UE 2021/241</b>. Non ci sono altre precisazioni che fanno intendere una equiparazione ai parametri previsti per Eco-bonus o altri incentivi. Il bando a tal proposito fa riferimento all'<b>Allegato VI del Regolamento UE 2021/241</b>. Non ci sono altre precisazioni che fanno intendere una equiparazione ai parametri previsti per Eco-bonus o altri incentivi. A tal proposito Invitalia ha risposto ad una FAQ simile dicendo <i>"Il requisito del tagging climatico è connesso alla tipologia di investimento e quindi al "campo d'intervento" (Allegato VI "Metodologia di controllo del clima" del Regolamento UE 2021/241), cui sono collegati i singoli beni e servizi oggetto del finanziamento richiesto che devono possedere specifici requisiti. In prima battuta, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente; nella valutazione di merito dei progetti saranno verificate le tipologie di investimento previste e le caratteristiche delle spese connesse e potrebbero essere richieste motivazioni e documentazione di supporto, quali ad esempio le attestazioni dei fornitori individuati, che consentano di corroborare questa affermazione"</i> (FAQ A PAG 7). Si specifica infine che Invitalia ha pubblicato un documento esplicativo circa gli investimenti che concorrono agli obiettivi di mitigazione del cambiamento climato, scaricabile dal sito <a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi">https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi</a></p>
<b>TAG-TAGGING CLIMATICO</b>	<p>In riferimento all'articolo 6 comma 8 dell'Avviso (50% dell'investimento citato in faq precedente) in che momento (presentazione domanda e/o rendicontazione) e con quale modalità occorre dimostrare che la spesa/investimento apporta un miglioramento dell'efficientamento energetico?</p>	<p>A tal proposito Invitalia ha risposto ad una FAQ simile dicendo "Il requisito del tagging climatico è connesso alla tipologia di investimento e quindi al "campo d'intervento" (Allegato VI "Metodologia di controllo del clima" del Regolamento UE 2021/241), cui sono collegati i singoli beni e servizi oggetto del finanziamento richiesto che devono possedere specifici requisiti. In prima battuta, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente; nella valutazione di merito dei progetti saranno verificate le tipologie di investimento previste e le caratteristiche delle spese connesse e potrebbero essere richieste motivazioni e documentazione di supporto, quali ad esempio le attestazioni dei fornitori individuati, che consentano di corroborare questa affermazione" (FAQ A PAG 7). Si specifica infine che Invitalia ha pubblicato un documento esplicativo circa gli investimenti che concorrono agli obiettivi di mitigazione del cambiamento climato, scaricabile dal sito <a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi">https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi</a> <b>RISPOSTA INVITALIA: In prima battuta, il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione da parte del soggetto proponente in fase di presentazione domanda; nella valutazione di merito dei progetti saranno poi verificate le tipologie di investimento previste e le caratteristiche delle spese connesse e potrebbero essere richieste motivazioni e documentazione di supporto, quali ad esempio le attestazioni dei fornitori individuati, che consentano di corroborare questa affermazione (cfr. documento pubblicato)</b></p>

TAG-TAGGING CLIMATICO	<p>L'art. 6.c.7, prevede che i progetti imprenditoriali potranno essere articolati in coerenza con i due campi di intervento, tra cui "Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno, al quale è attribuito un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici pari al 40%". Dalla lettura dell'Allegato IV del Regolamento UE 2021/241 e della seconda parte del punto riferito al campo di intervento si desume che si debba procedere ad investimenti destinati al risparmio energetico, ma che questi non debbano necessariamente raggiungere il 40% di detto risparmio. Con la presente si chiede pertanto:</p> <p>1) se l'investimento debba raggiungere una percentuale di efficientamento energetico del 40% o se l'efficientamento energetico fornisca il 40% di detto punteggio assegnato</p> <p>2) se nel caso di acquisto di veicoli/attrezzature tale risultato efficientamento energetico può intendersi raggiunto attraverso l'acquisto di nuovo veicolo/attrezzatura che consuma meno</p>	<p>Si specifica infche che Invitalia ha pubblicato un documento esplicativo circa gli investimenti che concorrono agli obiettivi di mitigazione del cambiamento climato, scaricabile dal sito <a href="https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi">https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi</a> . In particolare circa l'acquisto di veicoli l'allegato sugli investimenti rispondenti al TAGGING CLIMATICO specifica che tra le Immobilizzazioni materiali sono ammissibili "acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili (solo elettrici) da parte di fornitori in possesso di determinate certificazioni ambientali di processo e/o di prodotto (quali ad esempio Ecolabel, Impronta ambientale)..." Rif. pag 2. <b>RISPOSTA INVITALIA: Si rinvia allo specifico allegato pubblicato nella sezione documenti</b></p>
COLLABORAZIONI	<p>Dalla lettura dell'avviso art. 5, c.,6, e degli allegati 2 "Criteri di valutazione" (punto b.2) e 4 "Scheda iniziativa imprenditoriale" (punti b 1, iv, e b.2.) si desume che debba essere operata una distinzione tra soggetti facenti parte dell'aggregazione e meri partner (o collaboratori). A titolo esemplificativo. Un'impresa alberghiera sita nelle vicinanze di un bosco che stipuli una convenzione con ente che svolge attività di escursionismo, quest'ultima è da considerarsi mero partner. Con la presente si chiede pertanto:</p> <p>1) se i meri partner non debbano essere considerati soggetti facenti parte di aggregazione e quindi non debbano presentare domanda di ammissione con propria iniziativa imprenditoriale.</p> <p>2) se l'interpretazione di cui al punto 1 è corretta se questi soggetti debbano essere collocati al punto b2 della scheda iniziativa imprenditoriale.Dalla lettura dell'avviso art. 5, c.,6, e degli allegati 2 "Criteri di valutazione" (punto b.2) e 4 "Scheda iniziativa imprenditoriale" (punti b 1, iv, e b.2.) si desume che debba essere operata una distinzione tra soggetti facenti parte dell'aggregazione e meri partner (o collaboratori). A titolo esemplificativo. Un'impresa alberghiera sita nelle vicinanze di un bosco che stipuli una convenzione con ente che svolge attività di escursionismo, quest'ultima è da considerarsi mero partner. Con la presente si chiede pertanto:</p> <p>1) se i meri partner non debbano essere considerati soggetti facenti parte di aggregazione e quindi non debbano presentare domanda di ammissione con propria iniziativa imprenditoriale.</p> <p>2) se l'interpretazione di cui al punto 1 è corretta se questi soggetti debbano essere collocati al punto b2 della scheda iniziativa imprenditoriale.</p>	<p>Il bando prevede che nel caso in cui i progetti siano presentati da un'aggregazione di minimo 3 e massimo 5 organizzazioni, questa deve essere formalizzata mediante accordi di collaborazione da sottoscrivere entro la data di presentazione della domanda. Se nel caso specifico l'ente che svolge attività escursionistica è solamente un soggetto che non prende parte attivamente ed economicamente al progetto e non vuole sottoscrivere un accordo di collaborazione allora può essere giustamente considerato partner e rientrare al punto b2 dei criteri di valutazione. SI VEDA ANCHE FAQ PAG 5.</p>
AGGREGAZIONE	<p>L'art. 5,c.6, prevede che "L'ammissione al contributo di uno o più progetti afferenti alla stessa aggregazione non garantisce automaticamente l'ammissione di tutti i progetti dell'aggregazione medesima. Ciascun proponente che partecipa ad un'aggregazione ricoprirà la qualifica di soggetto realizzatore, sarà responsabile della singola iniziativa imprenditoriale e titolare del contributo concesso a valere sullo stesso" dalla lettura del periodo non si capisce se l'esclusione di un soggetto facente parte dell'aggregazione determini l'inammissibilità a cascata di tutte le altre imprese facenti parte della stessa. Si chiede un chiarimento su tale aspetto.</p>	<p><b>RISPOSTA INVITALIA: Ogni soggetto realizzatore deve presentare il proprio progetto in maniera indipendente, che deve essere dunque funzionalmente autonomo e rispettare i requisiti previsti all'articolo 6 dell'Avviso pubblico. E' pertanto possibile che la non ammissione di un progetto facente capo ad uno dei soggetti facenti parte dell'aggregazione non pregiudichi l'ammissibilità degli altri progetti facenti parte della stessa aggregazione.</b></p>
ANNOTAZIONI CONTABILI	<p>L'art. 7,c.,8 prevede che "Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti realizzatori dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili, libro giornale e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto attuatore o del Ministero della Cultura".</p> <p>Nel caso dei soggetti in regime forfettario si chiede se si debbano produrre registri iva appositi per l'operazione o se la richiesta sia di registrare l'intero anno contabile.</p> <p>Per quanto concerne il libro giornale ed inventari per le contabilità semplificate risulta impossibile la tenuta di detti registri se ne desume che i beneficiari debbano passare alla contabilità ordinaria (opzione triennale)?</p>	<p><b>In questo caso sono accettate tutte le contabilità comprese il forfettario, ma con l'obbligo di registrare le spese negli appositi registri IVA e cespiti ammortizzabili, rendendoli disponibili per i controlli del Soggetto gestore</b></p>
DISPONIBILITA' SEDE	<p>Occorre allegare il contratto di locazione/acquisto in caso di sede individuata?</p>	<p>Secondo l'articolo 10 del bando, alla domanda dovranno essere allegati, pena la decadenza:</p> <p>a) statuto e atto costitutivo del soggetto realizzatore, ove necessario;</p> <p>b) Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà (DSAN) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet del Soggetto gestore, attestante il possesso dei requisiti previsti;</p> <p>c) Scheda iniziativa imprenditoriale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda; la scheda iniziativa imprenditoriale deve contenere:</p> <p>i. tutti i dati del soggetto proponente;</p> <p>ii. la descrizione dell'attività proposta e della correlazione con gli obiettivi previsti dalle finalità dell'intervento;</p> <p>iii. la descrizione del contesto di riferimento;</p> <p>iv. gli aspetti tecnici, produttivi ed organizzativi;</p> <p>v. la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa imprenditoriale;</p> <p>d) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante che il soggetto proponente rientri nei parametri fissati per la definizione di micro-piccola e media impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore;</p> <p>e) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;</p> <p>f) DSAN sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'intervento non arreca significativi impatti negativi all'ambiente, c.d. DNSH;</p> <p>g) ultimo bilancio approvato, qualora disponibile, o situazione contabile aggiornata.</p>

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<p>Il requisito previsto al punto A1 competenze ed esperienze che prevede il minimo punteggio di 4 punti come deve essere dimostrato? con quali documenti? avete consigli in merito?</p>	<p>Il requisito A1 dei criteri di valutazione verifica le " <i>Competenze ed esperienze del Soggetto realizzatore rapportate alla dimensione e complessità dell'iniziativa proposta</i>". Occorre che il progetto su questo indicatore ottenga almeno 4 punti. L'attribuzione di punteggio varia da fino a 8 punti in caso di " <i>Il soggetto realizzatore (imprese costituite o da costituire) detiene al suo interno (titolare, soci, dipendenti e collaboratori non occasionali) formazione, competenze tecniche ed esperienze adeguate rispetto all'iniziativa proposta</i>" ; mentre sono previsti 0 punti nel caso in cui " <i>Il soggetto realizzatore non detiene al suo interno (titolare, soci, dipendenti e collaboratori non occasionali) formazione, competenze tecniche ed esperienze sufficienti per la realizzazione dell'iniziativa proposta e non ha individuato nessuna figura professionale integrativa</i>". A tal proposito si consiglia di valorizzare le esperienze del team compilando accuratamente il punto <b>VI. Competenze tecniche in termini di qualifiche ed esperienze complessivamente disponibili per l'iniziativa proposta (titolare, soci, eventuali dipendenti e collaboratori non occasionali)</b> dell'allegato Format Scheda Iniziativa in cui viene altresì specificato che " <i>Le informazioni di cui sopra devono essere coerenti con i singoli curriculum vitae e relativi contratti di lavoro dei dipendenti assunti/di collaborazione da allegare alla domanda</i>". Pertanto occorre allegare tali documenti.</p>
-------------------------------	--	--